

Relazione illustrativa della ipotesi di accordo sulla procedura di sviluppo economico del personale dell’Agenzia delle Entrate sottoscritta il 3 agosto 2015

I.1 - Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto dell’ipotesi di accordo

Data di sottoscrizione	3 agosto 2015: sottoscrizione dell’ipotesi di accordo;	
Periodo temporale di vigenza	anno 2015	
Composizione della delegazione trattante	<p>- per la parte pubblica: Il Direttore Centrale del Personale dell’Agenzia;</p> <p>- per le organizzazioni sindacali: CGIL FP, CISL FPS, UIL PA, CONFSAL SALFI, RdB PI, FLP.</p> <p>Hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo le organizzazioni sindacali: CGIL FP, CISL FPS, CONFSAL SALFI.</p>	
Soggetti destinatari	personale delle aree professionali dell’Agenzia delle Entrate	
Materie trattate dal contratto integrativo	Individuazione e ripartizione dei contingenti di personale dell’Agenzia delle Entrate cui attribuire la progressione economica immediatamente superiore all’interno delle aree nell’ambito delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità del Fondo per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività dell’anno 2015	
Rispetto dell’iter procedurale e degli adempimenti propedeutici e successivi alla contrattazione integrativa	<p>Intervento dell’Organo di controllo interno.</p> <p>Allegazione della Certificazione dell’Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</p>	<p>L’ipotesi di accordo è stata trasmessa in data 4 agosto 2015 al Collegio dei Revisori dei conti per l’acquisizione della certificazione sui profili di compatibilità economico-finanziaria e normativa, ai sensi dell’articolo 40-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 165/2001.</p> <p>Ai fini dell’attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria, il Collegio dei Revisori dei conti ha verificato che:</p> <p>- l’applicazione delle disposizioni dei titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale dell’Agenzia delle Entrate è stata rinviata all’emanazione di uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in forza dell’articolo 57, comma 21, del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, “<i>Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale, a norma dell’articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69</i>”, che così recita: “<i>Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati i limiti e le modalità di applicazione delle disposizioni dei titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale del</i></p>

		<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali”;</i></p> <p>- l’Agenzia delle Entrate ha assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.</p> <p>Il Collegio dei Revisori dei conti, nella riunione del 4 agosto 2015 ha certificato la relazione tecnico finanziaria e la presente relazione illustrativa della ipotesi di accordo in esame, sia sugli aspetti di carattere economico-finanziario, che sulla compatibilità della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli derivanti dall’applicazione delle norme di legge e di contratto, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e sul rispetto della negoziabilità dei singoli istituti.</p>
--	--	--

1.2 - Modulo 2 Illustrazione dell’articolato dell’ipotesi di accordo

Premessa

In relazione alle innovazioni introdotte dal decreto legislativo 150/09, che pone al primo punto delle finalità e dei principi generali la misurazione e la valutazione della performance delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, occorre innanzitutto evidenziare che la misurazione degli obiettivi e la valutazione della performance organizzativa nel suo complesso sono elementi costitutivi del rapporto tra Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate, regolato, a seguito della riforma recata dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dalle convenzioni previste dall’articolo 59.

Va ricordato che nelle convenzioni vengono fissati i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere, le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispettare; le strategie per il miglioramento; le risorse disponibili; gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l’andamento della gestione, nonché le modalità di verifica dei risultati di gestione.

2.1 Procedure di sviluppo economico

Il 3 agosto 2015, in applicazione degli articoli 82 e 83, CCNL 28 maggio 2005 e dell’art. 5, CCNL 10 aprile 2008 – con il quale si affidano alla contrattazione integrativa l’individuazione delle procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico all’interno delle aree, è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo sulla procedura di sviluppo economico del personale dell’Agenzia delle Entrate a carico del Fondo 2015, le cui risorse aventi carattere di certezza e stabilità – limite definito dall’art. 84 CCNL, sono individuate provvisoriamente a € 242.886.698,00 al lordo degli oneri a carico dell’Agenzia e a € 205.641.820,00, al netto degli oneri a carico dell’Agenzia.

L’ipotesi di accordo, in coerenza con le prescrizioni normative (D. Lgs n. 165/2001 e D. Lgs. n. 150/2009) e contrattuali di comparto, delinea dunque le procedure ed i criteri di selezione per lo sviluppo economico all’interno delle aree.

2.2 Destinatari:

Destinatari dell'ipotesi di accordo del 3 agosto 2015 sono i dipendenti delle aree funzionali dell' Agenzia delle Entrate compreso il personale in comando presso altre pubbliche amministrazioni.

2.3 Finalità

La procedura è finalizzata a valorizzare il diverso grado di abilità professionale progressivamente acquisito dai dipendenti, impegnati quotidianamente nell'adempimento delle missioni istituzionali, e mira altresì a valorizzare l'attività e gli sforzi compiuti dal personale anche in considerazione del periodo di riorganizzazione che sta interessando l'Ente, particolarmente gravoso, che il personale ha saputo sinora affrontare con responsabilità, affidabilità e professionalità, pur con tutte le sfide proprie di tale periodo di rinnovamento, con ciò dando prova di profondo senso di appartenenza.

2.4 Contenuti dell' ipotesi di accordo del 3 agosto 2015

La citata ipotesi di accordo è composta da 11 articoli.

Articolo 1

Destinazione delle risorse

È stato previsto di finanziare gli sviluppi economici all'interno delle aree attraverso l'utilizzo di risorse aventi carattere di certezza e stabilità per un importo di € 38.908.702,00 al lordo degli oneri a carico dell'Agenzia e € 29.320.800,00 al netto degli oneri a carico dell'Agenzia.

Articolo 2

Ripartizione dei contingenti di personale

Sono stati individuati i contingenti di personale cui attribuire la fascia retributiva immediatamente superiore secondo la tabella di seguito riportata:

DA	A	N.
Area III / fascia 5	Area III / fascia 6	320
Area III / fascia 4	Area III / fascia 5	2.204
Area III / fascia 3	Area III / fascia 4	2.160
Area III / fascia 2	Area III / fascia 3	1.583
Area III / fascia 1	Area III / fascia 2	4.467
Area II / fascia 5	Area II / fascia 6	82
Area II / fascia 4	Area II / fascia 5	1.664
Area II / fascia 3	Area II / fascia 4	3.385
Area II / fascia 2	Area II / fascia 3	844
Area II / fascia 1	Area II / fascia 2	847
Area I / fascia 1	Area I / fascia 2	39

Il totale dei dipendenti che potrà beneficiare dell'Attribuzione della fascia economica immediatamente superiore è complessivamente pari a n. 17.595 unità, pari al 44% del personale in servizio nell'Agenzia delle Entrate al 1° gennaio 2015.

Articolo 3

L'individuazione delle posizioni disponibili, comprensive delle posizioni economiche da riservare al personale che presta servizio negli uffici dell'Agenzia che hanno sede nella Provincia autonoma di Bolzano, sarà effettuata tenendo conto della distribuzione del personale avente titolo a partecipare alla procedura selettiva nelle fasce delle rispettive aree di appartenenza.

Articolo 4

In conformità a quanto previsto dall'articolo 83, comma 5, del CCNL 2002-2005, che rinvia alla contrattazione integrativa la definizione del periodo minimo di permanenza nella fascia, viene stabilito che abbiano diritto a partecipare alla procedura selettiva di sviluppo economico i dipendenti che abbiano maturato più di cinque anni di servizio nella fascia economica al 31 dicembre 2014.

Articolo 5

Criteri

La procedura, volta a valorizzare le professionalità interne all'Agenzia, prevede che in conformità a quanto previsto dall'art 83 del CCNL 2002 – 2005 siano oggetto di valutazione l'esperienza professionale maturata e i titoli di studio, culturali e professionali posseduti; in conformità inoltre all'articolo 5, comma 5, del CCNL 2006 – 2009, l'accordo prevede che la valutazione dell'esperienza di servizio (fino ad un massimo di 20 punti) sia integrata per ciascun dipendente dalla valutazione della prestazione lavorativa nel periodo 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2015, al fine dell'incremento del punteggio relativo fino ad un massimo del 25%. La valutazione sarà effettuata sulla base di indicatori specificati nell'atto di avvio della procedura.

Con la procedura in esame si procederà ad individuare il personale nei limiti dei posti attribuibili - che si ricorda sono n. 17.595 unità, pari al 44% del personale in servizio nell'Agenzia delle Entrate al 1° gennaio 2015.

Articolo 6

L'accordo prevede l'attivazione di una procedura informatica al fine dell'inserimento o aggiornamento dei dati relativi all'esperienza di servizio e ai titoli da parte dei dipendenti dell'Agenzia.

Articolo 7

L'accordo definisce i criteri di preferenza ai fini della formazione delle graduatorie finali per ciascuno dei Centri di responsabilità da applicare in sequenza in caso di parità di punteggio.

Articolo 8

Decorrenza - La decorrenza individuata nell'ipotesi di accordo per l'attribuzione delle fasce retributive è quella del 1° gennaio 2015, in coerenza con le disposizioni contrattuali vigenti (art. 83 CCNL 28 maggio 2004, comma 2).

A tale fine l'Agenzia delle Entrate ha pianificato tali percorsi di sviluppo tenendo conto delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità, presenti nel Fondo, a consuntivo, alla data del 31 dicembre 2014.

Le promozioni sono disposte con decorrenza dal 1° gennaio 2015 in base all'ordine di graduatoria definito secondo l'insieme dei criteri sopra enunciati

Articolo 9

Clausola di sospensione e di esclusione - In linea con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile, la clausola di sospensione e di esclusione prevista all'art. 5 prevede che siano esclusi dalla progressione economica i dipendenti che abbiano riportato nei due anni precedenti al 1° gennaio 2015 sanzioni disciplinari per insufficiente rendimento o, comunque, sanzioni più gravi di quelle di cui all'art. 67, comma 2, del CCNL del comparto Agenzie Fiscali. La stessa clausola prevede inoltre che il diritto alla progressione resti sospeso, fino al proscioglimento o alla conclusione dell'eventuale procedimento disciplinare, per i dipendenti per i quali sia in corso un procedimento penale per reati contro la Pubblica Amministrazione o per delitti di natura non colposa che abbia dato luogo a provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio.

Articolo 10

L'accordo prevede che l'avvio della procedura sia disposto con atto del Direttore dell'Agenzia. Come già precisato, l'atto specificherà gli indicatori da utilizzare per la valutazione della prestazione lavorativa individuale.

Articolo 11

L'accordo prevede l'attivazione di un momento specifico di confronto con le organizzazioni sindacali nazionali al termine della procedura selettiva, per un esame congiunto dei esiti della procedura stessa.